



## ***Regolamento sulla valutazione***

### **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

In base all'art. 2/1 del DPR n. 122/2009 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado), la valutazione periodica e finale, sia degli apprendimenti sia del comportamento, espressa con voti in decimi, riportati anche in lettere, viene effettuata "dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato", tenendo conto delle relative griglie di valutazione adottate dal Collegio Docenti dell'Istituto; se necessario, le delibere vengono assunte a maggioranza. Per l'ammissione alla classe successiva e all'esame finale del ciclo, sono richiesti:

- la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, con eventuali motivate deroghe autonomamente deliberate dal Collegio dei docenti; in ogni caso, devono essere disponibili idonei elementi valutativi (art. 2, c. 10);
- un voto per il comportamento non inferiore a sei decimi (art. 2, c. 8);
- un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (art. 3, c. 3 della legge 169/2008).

Per l'insegnamento della religione cattolica e per l'AA IRC la valutazione viene effettuata con la "speciale nota" redatta dal relativo docente, senza attribuzione di voto numerico.

Qualora il Consiglio di classe ritiene di dover ammettere alla classe seguente un alunno che presenti carenze nell'apprendimento, attribuisce un voto sufficiente a tutte le discipline e comunica tale circostanza alla famiglia mediante "una specifica nota", inserita nel documento di valutazione, dove sono segnalate, sia pure in maniera sintetica, le carenze e le difficoltà incontrate dall'allievo, per dargli modo di tentare un recupero nel periodo estivo, magari con l'aiuto della stessa scuola, nelle forme ritenute più opportune.

#### ***Criteri di non ammissione alla classe successiva*** (delibera n. 4 del Collegio Docenti dell'8/03/2018)

Ai sensi del D.Lgs. 62/17, tenuto conto delle condizioni e premesse sopra esposte, il Consiglio di Classe a maggioranza può deliberare di non ammettere l'alunna/o alla classe successiva e all'Esame Stato conclusivo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) e nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno, se ricorrono le seguenti situazioni:

- presenza di 5 o più insufficienze lievi;
- presenza di 2 insufficienze gravi e 2 lievi;
- presenza di 3 insufficienze gravi e almeno 1 lieve;
- presenza di 4 o più insufficienze gravi.

È considerata insufficienza lieve il voto 5/10, è considerata insufficienza grave il voto 4/10.

Nelle suddette situazioni valutative il Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche della seguente aggravante:

- che l'alunna/o sia già stata/o ammessa/o all'anno scolastico corrente, nonostante la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), al termine dell'anno precedente.

È fondamentale che i criteri di non ammissione alla classe successiva siano correlati a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

#### ***Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione*** (delibera n. 4 del Collegio Docenti dell'8/03/2018)

In riferimento al D. Lgs 62/2017 e al DM 741/2017, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, voto inferiore a 6/10.

La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio

docenti (si vedano i criteri di ammissione/non ammissione).

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

Per tutti gli alunni della classe conclusiva del ciclo, l'organo collegiale esprime, con voto in decimi, anche un "giudizio di idoneità" o, in caso negativo, di non ammissione all'esame, formulato in base al "percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria" (art. 3, c. 2).

Tutte le prove d'esame, scritti e colloquio, compresa la prova nazionale, vengono valutate con voto in decimi; il punteggio finale dell'esame è dato dalla media ottenuta considerando sia i voti conseguiti nelle singole prove sia (per i candidati interni) il voto del giudizio di idoneità, con arrotondamento del risultato all'unità superiore nel caso di frazione pari o superiore a 0,5. Se il voto finale così ottenuto è 10, la commissione può attribuire anche la lode, con decisione unanime.

Il voto finale attribuito all'esame viene "illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno" (art. 3, c. 5, che richiama l'art. 3, c. 3 bis, della legge 169/2008); infatti, per ogni candidato la commissione procede alla compilazione di un documento illustrativo (**Scheda per la certificazione delle competenze al termine del I ciclo di istruzione**), che contiene la valutazione delle competenze acquisite in base ai seguenti livelli:

#### **Livello Indicatori esplicativi**

<b>A - Avanzato</b>	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. L'alunno/a svolge
<b>B - Intermedio</b>	compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
<b>C - Base</b>	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
<b>D - Iniziale</b>	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

#### **Comunicazione alle famiglie**

Immediatamente dopo i Consigli di Classe/Team di maggio, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione dell'anno scolastico, il Coordinatore di Classe/Insegnante prevalente informa la famiglia mediante colloquio adeguatamente verbalizzato.

In caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo, immediatamente dopo lo scrutinio del II quadrimestre, l'ufficio di segreteria provvede a comunicare per telefono l'esito dello scrutinio.

#### **Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (espressa con voto in decimi), l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato considerano i processi e non solo le prestazioni (Linee guida 2009) ed avvengono in relazione alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, sulla base (art. 16, commi 1-2-3, della Legge 104/92):

- del PEI;
- di particolari criteri didattici adottati per certe discipline;
- delle attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.